

Statuto Agenzia QUACING
Revisione 4 del 3 marzo 2023

Proposta modifica

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. Per iniziativa di:

- * Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
- * Conferenza per l'Ingegneria (CopI),

si costituisce, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione senza fini di lucro, finalizzata ad operare come Agenzia per la Certificazione della Qualità dei Corsi di Studio appartenenti alle classi di Ingegneria, o ad altre classi con significativi contenuti affini a quelli degli ambiti di base e caratterizzanti delle classi di ingegneria, e l'Accreditamento EUR-ACE dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale in Ingegneria, in particolare di quelli offerti dalle Università italiane che rilasciano titoli di studio avente valore legale, e denominata "Agenzia per la certificazione della qualità e l'accREDITamento EUR-ACE dei corsi di studio in Ingegneria - Agenzia QUACING", in breve "Agenzia QUACING".

1.2. L'Associazione, nell'interesse degli associati ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli associati, rappresenta lo strumento organizzativo comune per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1.1, secondo il modello in *house providing* previsto nell'ordinamento giuridico nazionale e in quello dell'Unione Europea.

1.3. L'Associazione opera in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli associati.

1.4 L'Associazione potrà svolgere attività anche a favore di terzi non associati, purché tali attività presentino rilevanza e siano svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

1.5. Per l'Associazione verrà richiesto, a cura del Presidente, il riconoscimento della personalità giuridica privata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

1.6 L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati dall'Associazione e, per quanto in essi non previsto, dalle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Roma.

2.2. L'ubicazione della sede all'interno del predetto Comune è decisa con

delibera del Consiglio Direttivo. Attualmente essa è fissata in Via XX settembre 5 - 00187 Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

2.3. Potranno inoltre essere istituiti uffici e/o sedi secondarie, tanto in Italia che all'Estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

ARTICOLO 4 - FINALITA' SCOPO E FUNZIONI

4.1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica e apolitica.

4.2. Essa opera secondo principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, in completa indipendenza da qualsiasi Ente o Istituzione accademica e/o amministrativa e con totale e sistematica autonomia operativa, mediante la partecipazione ai processi decisionali di certificazione e/o accreditamento di rappresentanti accademici e di rappresentanti di soggetti esterni all'Università, in numero almeno pari a quello dei rappresentanti accademici.

4.3. L'Associazione ha per oggetto:

- la certificazione della qualità dei Corsi di Studio appartenenti alle classi di Ingegneria, o ad altre classi con significativi contenuti affini a quelli degli ambiti di base e caratterizzanti delle classi di ingegneria;
- l'accreditamento EUR-ACE dei Corsi di Studio (in forma siglata CdS) in ingegneria, come indicato nell'Art.1;
- la promozione della qualità dei CdS in Ingegneria o di altre classi di laurea con significativi contenuti negli ambiti di base e caratterizzanti delle classi di ingegneria e lo sviluppo della cultura della qualità tra il personale che opera a favore di tali CdS;
- la promozione di una corretta informazione sulla qualità dei CdS in Ingegneria o di altre classi di laurea con significativi contenuti negli ambiti di base e caratterizzanti delle classi di ingegneria, a livello nazionale e internazionale;
- la promozione del riconoscimento dei titoli di studio in Ingegneria o di altre classi di laurea con significativi contenuti negli ambiti di base e caratterizzanti delle classi di ingegneria in ambito europeo ed extra-europeo.

4.4. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione, per sua autonoma iniziativa ovvero operando congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, può intraprendere tutte le iniziative e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e, ad eccezione delle attività

espressamente riservate ai sensi di legge alla competenza di altri soggetti, pubblici o privati, può svolgere, in Italia e all'estero, ogni attività di qualsiasi natura, necessaria, utile o opportuna e comunque connessa con i propri scopi statutari, ivi compresa la stipula di contratti, accordi e convenzioni, la partecipazione a gare e bandi, l'assunzione di partecipazioni in società, enti od associazioni, italiane o estere, le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe alle proprie.

4.5. L'Associazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, a carattere nazionale e internazionale.

TITOLO II - ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI ASSOCIATI

5.1. Gli Associati si distinguono in:

- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati ordinari speciali;
- Associati sostenitori.

5.2. Sono Associati fondatori i soggetti che hanno promosso la costituzione dell'Associazione, ovverosia:

- * il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
- * la Conferenza per l'Ingegneria (CopI)

5.3. Sono Associati ordinari le Scuole, le Facoltà, i Dipartimenti di Ingegneria, le strutture equivalenti aderenti alla CopI e gli Ordini degli Ingegneri.

Possono essere Associati ordinari speciali, a condizione che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e ne accettino le modalità operative:

- * i Consigli nazionali di categoria;
- * le Associazioni di Imprese di rilevanza nazionale e internazionale.

5.4. Possono essere Associati sostenitori, a condizione che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e ne accettino le modalità operative:

- le Università italiane o Istituzioni ad esse equiparate e/o le loro Facoltà o strutture equivalenti;
- le Federazioni e Consulte regionali e Fondazioni degli Ordini territoriali degli ingegneri;
- le Associazioni di categoria territoriali, nonché le relative Federazioni regionali e Fondazioni;
- gli Enti e le Imprese, pubblici e privati, che operano in settori tecnici, scientifici o della formazione;
- le persone fisiche.

5.5. La domanda di adesione all'Associazione in qualità di associato ordinario o sostenitore deve essere indirizzata al Presidente e accompagnata dalla presentazione di almeno un Associato fondatore. La domanda, con

specifico parere del Consiglio Direttivo, viene sottoposta alla decisione insindacabile dell'Assemblea, unitamente alla determinazione della eventuale quota di ingresso per i nuovi Associati.

5.6. I nuovi Associati, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui viene loro comunicato l'accoglimento della domanda, sono tenuti a versare la quota associativa per l'anno in corso e l'eventuale pagamento della quota di ingresso determinata dalla Assemblea, e da tale momento devono osservare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti adottati dall'Associazione.

5.7 L'elenco aggiornato degli Associati e delle rispettive qualifiche è pubblicato annualmente sul sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 6 --DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di versare alle scadenze previste le quote associative nell'ammontare deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.2. Tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto di quanto fissato dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi.

6.3 La quota associativa non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

ARTICOLO 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario, comunicato per iscritto con preavviso di almeno 3 (tre) mesi al Presidente dell'Associazione.

- Esclusione: l'Assemblea delibera il provvedimento di esclusione - previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso - su proposta del Consiglio Direttivo; la proposta di esclusione deve essere approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, nei confronti dell'Associato in ritardo da oltre un anno nel pagamento della quota associativa e/o, in coerenza con quanto previsto dall'art. 24 c.c., per ogni altro grave motivo, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) il venir meno ai doveri imposti all'Associato dal presente Statuto, dai Regolamenti adottati dall'Associazione e, per quanto in essi non previsto, dalle disposizioni di legge in materia; ii) lo svolgere o aver svolto attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione; iii) il porre in essere azioni ritenute disonorevoli all'interno e fuori dell'Associazione; iv) il porre in essere una condotta che costituisca o possa costituire ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata (pec) all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea. In tal caso, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Scioglimento dell'Associazione.

7.2. L'Associato, una volta escluso, non può più essere ammesso all'Associazione.

7.3. L'Associato escluso o recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa e non può pretendere alcun rimborso della quota associativa per l'anno in corso.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8 - ORGANI

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea degli associati;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * il Vice Presidente;
- * il Segretario Tesoriere;
- * il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

9.2. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo:

- un rappresentante di ogni associato fondatore;
- un rappresentante di ogni associato ordinario speciale.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente onorario, e gli Associati sostenitori.

9.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria o straordinaria.

9.4. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione costituisce un atto dovuto da parte del Presidente.

9.5. Quando è convocata in via ordinaria, l'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- ha la possibilità di nominare, tra le figure che si sono distinte per il lavoro svolto a favore dell'Agenzia o per il prestigio nei settori di interesse statutario, il Presidente onorario dell'Agenzia;
- approva le linee programmatiche dell'Agenzia ed il programma annuale proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- elegge il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori, con i relativi

supplenti, e ne determina il relativo compenso;

- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, circa l'ammissione o l'esclusione di nuovi Associati;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale dell'Associazione e altri eventuali regolamenti specifici;
- delibera in merito a tutti gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

9.6. Quando è convocata in via straordinaria, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulle seguenti materie:

- modificazioni dello Statuto;
- liquidazione e scioglimento dell'Associazione, nomina del liquidatore o dei liquidatori, modalità di liquidazione, criteri di devoluzione del patrimonio.

9.7. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 15 (quindici) dicembre di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio preventivo.

9.9. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria, obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, all'osservanza dei relativi contenuti.

9.10. Le spese di partecipazione all'Assemblea sono a carico degli Enti di appartenenza dei partecipanti.

ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

10.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo o modo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a dare certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria e almeno quindici giorni prima per quella straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e la modalità della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso contiene anche l'indicazione del giorno della seconda convocazione.

10.2. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e/o audio/videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli associati intervenuti in proprio o rappresentati per delega, potendo verificare la regolarità delle deleghe rilasciate;
- sia consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di volta in volta

affrontati, scambiando se del caso documentazione;

- siano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e l'esercizio del diritto di voto, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse,

- sia assicurata la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

10.3. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

10.4. Possono prendere parte all'Assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria, i soli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e nei confronti dei quali non siano in corso provvedimenti di esclusione.

10.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

10.6. L'Assemblea convocata in via ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto presenti in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto a un voto e può essere delegato a rappresentare un solo altro componente.

10.7. L'Assemblea convocata in via straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione quando sono presenti due terzi dei componenti aventi diritto di voto in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto a un voto e può essere delegato a rappresentare un solo altro componente.

10.8. Le Assemblee nominano un segretario e, quando necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

10.9. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10.10. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati e l'originale conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è

eletto dall'Assemblea degli associati. E' composto da 3 (tre) membri scelti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), 3 (tre) membri scelti dalla Conferenza per l'Ingegneria (CopI), 1 (uno) membro scelto da ognuno degli Associati ordinari speciali.

11.2. II Consiglio Direttivo è validamente costituito con la nomina di almeno 5 (cinque) rappresentanti degli Associati rappresentati.

11.3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, che scadono alla data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica e possono essere riconfermati una sola volta. Il Consiglio Direttivo decade in caso di cessazione dalla carica, a qualunque titolo, di almeno la metà dei propri componenti. In caso di vacanza di un posto, qualunque sia il motivo per cui si è verificata, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un sostituto, su indicazione dell'Associato fondatore o degli Associati Ordinari speciali che avevano proposto il membro uscente, per la restante durata del mandato. La nomina del sostituto deve essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

11.4. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i compiti necessari per assicurare l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con esclusione di quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea o al Presidente.

11.5. In particolare compete al Consiglio:

- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- deliberare sull'assunzione di partecipazioni in società, enti od associazioni, italiane o estere, le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione e sulla partecipazione a gare e bandi;
- approvare l'istituzione e la soppressione, sia in Italia che all'estero, di uffici e/o sedi secondarie e il trasferimento della sede legale;
- predisporre il Regolamento Generale dell'Associazione, che preveda fra l'altro anche la costituzione di eventuali organismi tecnici, necessari per la migliore e più efficiente operatività dell'Agenzia, quali, in particolare, Cabina di Regia, Direttore, Segreteria Tecnica, Responsabile della sorveglianza, Commissione per i ricorsi, Gruppi di valutazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'approvazione di altri eventuali regolamenti specifici che siano ritenuti necessari;
- dare attuazione alle delibere assunte dall'Assemblea ed effettuare la sorveglianza sulla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- formulare le linee programmatiche e il programma di attività dell'Associazione da sottoporre annualmente all'approvazione all'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare la relazione annuale sulle attività di certificazione e

accreditamento svolte dall'Associazione;

- mantenere i rapporti con l'*European Network for Accreditation of Engineering Education* (ENAE), anche ai fini dell'accREDITAMENTO EUR-ACE;
- mantenere i rapporti con tutti gli Enti a livello nazionale (ad esempio, Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca- ANVUR) ed internazionale (ad esempio, *European Association for Quality Assurance in Higher Education* - ENQA e *European Quality Assurance Register for Higher Education* - EQAR, International Engineering Alliance (IEA),...) interessati ai fini dei sistemi di assicurazione della qualità per la formazione terziaria;

- sottoporre all'Assemblea le domande di ammissione di nuovi Associati ordinari e sostenitori, fornendo il proprio parere;

- proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione di un Associato;

- approvare l'ammontare delle quote associative annuali e delle eventuali quote di ingresso per i nuovi Associati;

- assumere tutte le decisioni relative alla certificazione e all'accREDITAMENTO, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;

- approvare i costi della Segreteria Tecnica;

- approvare i costi dei procedimenti di certificazione e accREDITAMENTO;

- assumere ogni altra iniziativa indicata dal Regolamento Generale o comunque necessaria per l'operatività dell'Associazione;

- determinare gli eventuali compensi da attribuire ai componenti degli organismi tecnici, nonché le modalità per ottenere il rimborso delle spese da essi sostenute nell'espletamento dell'incarico e il relativo ammontare;

- proporre all'Assemblea la messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

11.6. Le spese di partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo sono a carico degli Enti di appartenenza dei componenti.

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

12.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo o modo idoneo a garantire la massima partecipazione dei membri, con preavviso di almeno otto giorni, con lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a dare certezza dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e la modalità della riunione, nonché l'ordine del giorno.

12.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano.

12.3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

12.4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei

presenti, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12.5. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Direttore e il Presidente onorario dell'Agenzia.

12.6. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12.7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario tesoriere apposito verbale firmato dal Presidente e dal medesimo Segretario tesoriere. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati e l'originale conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

12.8. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO TESORIERE

13.1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella seduta di insediamento, a maggioranza assoluta ai primi due turni e a maggioranza semplice al terzo. Qualora al terzo turno vi siano due candidati con lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più anziano in età oppure il più anziano in ruolo nel caso in cui entrambi i candidati siano docenti universitari.

13.2. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla sua nomina e comunque fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto.

13.3. Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi motivo, receda o cessi dalla carica, il Consiglio procede alla elezione di un nuovo Presidente che resta in carica per la residua durata in carica del Consiglio Direttivo.

13.4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

13.5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

13.6. Il Vice Presidente dura in carica tre anni, scade unitamente al Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

13.7. Il Segretario tesoriere compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione. In conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo, tiene la contabilità dell'Agenzia, custodisce e aggiorna i libri contabili e predispone, insieme al Presidente, il bilancio consuntivo e quello di previsione.

ARTICOLO 14 - REVISORE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI

14.1. Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo dell'Associazione e svolge le funzioni stabilite dal Codice civile per il Collegio sindacale.

14.2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.3. Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili, durano in carica tre anni, scadono alla data di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica e possono essere riconfermati una sola volta.

14.4. Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche nell'Associazione; possono invece partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.5. Il Revisore o il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Associazione e in particolare vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti; controlla l'amministrazione dell'Associazione e provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge; esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa.

TITOLO IV - ASPETTI PATRIMONIALI E FINANZIARI

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote di ingresso eventualmente stabilite per i nuovi Associati;
- b) le quote associative annuali, uguali per tutti gli Associati della medesima categoria, versate dagli Associati in base all'importo deliberato dall'Assemblea;
- c) le entrate derivanti dal pagamento degli oneri economici dovuti per l'attività di certificazione della qualità e accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio in Ingegneria;
- d) eventuali ulteriori entrate derivanti dal pagamento degli oneri economici dovuti per lo svolgimento di attività affini o coerenti con quelle di certificazione della qualità e accreditamento dei corsi di studi.
- e) eventuali avanzi di gestione e ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo deliberi di imputare a patrimonio.

15.2. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Le risorse finanziarie dell'Associazione nonché gli avanzi di gestione non imputati a patrimonio dovranno essere impiegati per la realizzazione di progetti direttamente connessi agli scopi statutari dell'Associazione.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

16.1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

16.2. Il Consiglio Direttivo predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

16.3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati.

16.4. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

17.1. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con un numero di voti favorevoli pari ad almeno i tre quarti, arrotondato all'intero superiore, dei suoi componenti. Per la delibera di scioglimento non sono ammesse deleghe.

17.2. Con la stessa maggioranza l'Assemblea procede alla nomina del liquidatore o dei liquidatori e delibera sulla devoluzione dei beni che residuino dalla liquidazione, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

17.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altre associazioni che operino in identico o analogo settore.

ARTICOLO 18 - NORMA DI RINVIO

18.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1. Qualunque controversia insorta fra gli Associati, oppure fra gli Associati e l'Associazione, in relazione ai rapporti associativi, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

